




ORDINANZA MUNICIPALE SULL' ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio di Vacallo, richiamati la Legge sull' esercizio della prostituzione 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

emana la seguente ordinanza:

- Campo d'applicazione art. 1**
La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Vacallo
- Definizione art. 2**
Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, 2 cpv 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.
- Divieti art. 3**
L' esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. In particolare esso non è ammesso:
- a) nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra altro la costruzione di abitazioni;
 - b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco (raggio di m 300);
 - scuole (raggio di m 300);
 - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300)
 - istituti per anziani e per portatori di handicap (raggio di m 300);
 - c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d' esercizio (raggio di m 100).
- Infrazioni art. 4**
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.
- Termini di ricorso art. 5**
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.
- Entrata in vigore art. 6**
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:  Il Segretario: 

Adottata con risoluzione municipale 1207 del 24 agosto 2009, la presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 25 agosto 2009 per un periodo di 15 giorni.